
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Credito azionato non evincibile dal titolo esecutivo: ok al procedimento monitorio

Laddove il credito azionato non sia evincibile dal titolo esecutivo, essendo necessari elementi estranei al giudizio conclusivi e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione, non essendo peraltro possibile in sede di opposizione determinare autonomamente l'entità del credito, avendo il giudice dell'esecuzione il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, posto che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 3.9.2014, n. 18560

...omissis...

Formula il seguente quesito di diritto: La domanda riconvenzionale proposta dal creditore procedente nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore per fare accertare la carenza di certezza del credito azionato in base a titolo esecutivo costituito da sentenza con la condanna del datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un numero di mensilità dopo l'annullamento del recesso, al fine di accertare la quantificazione delle retribuzioni maturate in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve essere esaminata dal giudice adito, a prescindere da qualsiasi vizio attinente al titolo esecutivo, soprattutto per poter costituire un nuovo titolo esecutivo di credito certo, liquido ed esigibile per le retribuzioni maturate dopo il licenziamento giudizialmente annullata.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già osservato (Cass. ord. n. 2816/11), che laddove il credito azionato non sia evincibile, nel senso precedentemente chiarito, dal titolo esecutivo, essendo necessari elementi estranei al giudizio conclusivi e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione, non essendo peraltro possibile in sede di opposizione determinare autonomamente l'entità del credito, avendo il giudice dell'esecuzione il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (ex multis, Cass. n. 16610/11), posto che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo (Cass. n. 22279/10). Deve peraltro rimarcarsi che nella specie la sentenza impugnata ha accertato che la sentenza n. 2540/02 "lasciava addirittura in dubbio quale fosse l'effettivo inquadramento del lavoratore", essendo diretta solo ad accertare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice